



Direzione Regionale del Veneto

Venezia, 25 gennaio 2008

Agli Uffici dell'Agenzia delle Entrate
Capi Area Controllo
Capi Area Servizi

SEDE

E p.c. Settore Audit e Sicurezza

Prot. 2070/2008
Allegato 1

Oggetto: Decreto legge 3 ottobre 2006 n. 262. – F24 auto UE.
Immatricolazione e successiva voltura di autoveicoli intracomunitari.

Nell'ambito degli strumenti di contrasto alle frodi nel settore degli autoveicoli introdotti in Italia, sono state varate nuove disposizioni per le immatricolazioni di veicoli di provenienza intracomunitaria, che hanno preso avvio dallo scorso 3 dicembre.

In particolare si tratta di una nuova procedura di versamento dell'Iva posta a carico degli operatori commerciali del settore auto, in relazione alle vendite di autoveicoli nuovi ed usati oggetto di acquisti intracomunitari di cui all'art. 38 del DL 30 agosto 1993, n. 331.

In questi giorni sono state segnalate dagli Uffici e dai contribuenti problematiche connesse a questa nuova modalità operativa.

L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 64/E del 30 novembre 2007, ha chiarito alcuni aspetti delle fattispecie interessate, fornendo indicazioni su come gestire eventuali anomalie della procedura che, si ricorda, è basata sulla verifica dell'effettivo versamento dell'imposta relativa alla prima vendita interna.

Tale verifica avviene mediante l'incrocio dei dati concernenti il suddetto versamento effettuato con il nuovo modello F24 Auto, con quelli relativi alle caratteristiche fisiche dei veicoli che i soggetti importatori hanno trasmesso al sistema informativo degli Uffici provinciali della Motorizzazione Civile una volta che si sia perfezionato l'acquisto intracomunitario. L'incrocio dei dati avviene nel momento in cui l'acquirente nazionale della prima operazione di vendita interna successiva all'importazione richiede l'immatricolazione dell'autoveicolo.

Al riguardo preme innanzitutto ricordare che le nuove disposizioni riguardano solo gli acquisti intracomunitari effettuati al sensi dell'art. 38 del DL 331/1993 posti in essere da soggetti passivi d'imposta nel territorio dello stato.

I nuovi adempimenti quindi non operano relativamente a quegli acquisti che non sono considerati intracomunitari quali ad esempio quelli che hanno già scontato l'Iva in altro paese europeo (cessione di auto effettuate da privati residenti in paesi Ue a soggetti nazionali, cessione con utilizzo del regime del margine), nonché gli acquisti intracomunitari provenienti direttamente dalla casa costruttrice, destinati al mercato nazionale e provvisti del codice anti falsificazione.

Nel caso di soggetti che hanno erroneamente utilizzato la procedura per acquisti al di fuori del sistema IVA intracomunitario, gli uffici della Motorizzazione provvederanno alla cancellazione dei dati dalla procedura informatica e gli uffici dell'Agenzia delle Entrate rilasceranno un attestato con il quale viene specificato che trattasi di acquisti non intracomunitari.

Al fine di risolvere le problematiche che si dovessero presentare, si invitano i Direttori degli uffici a predisporre una istruttoria congiunta Area Servizi ed Area Controllo per l'esame delle richieste dei contribuenti e rilasciare l'attestazione da trasmettere agli uffici della Motorizzazione.

Si raccomanda la massima attenzione nel controllo dei libretti degli autoveicoli, al fine di appurare se rientrano o meno nell'ambito degli acquisti intracomunitari.

Per ogni dubbio interpretativo, l'Ufficio Governo dell'Accertamento fornirà l'assistenza necessaria.

Per completezza si richiamano le circolari 22 giugno 1995 n. 177 e 18 luglio 2003 n. 40 e si allega la circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione n. 108243 del 27 novembre 2007.

IL DIRETTORE REGIONALE
Ildebrando Pizzato

La mia cartoleria sostituisce via unica o uno o mezz. stampa in senso dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. N. 39/1993.